

(N. 594-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SPAGNOLLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1955

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1955

Regolazione dei risultati di gestione relativi alla vendita di olio commestibile acquistato durante la campagna olearia 1948-49.

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine dell'anno 1948 e nei primi mesi dell'anno 1949, l'Alto Commissario dell'alimentazione, d'intesa con le altre Amministrazioni, a seguito della autorizzazione fornitagli dal C.I.R., dispose perchè organismi industriali e commerciali, compresa la Federazione italiana dei Consorzi agrari, importassero dall'estero determinati quantitativi di olio per le necessità del consumo.

Gli importatori in parola avevano l'obbligo di mettere a disposizione dell'Alto Commissario dell'alimentazione stesso, per la immissio-

ne al consumo su regolari piani di assegnazione, il quantitativo importato che, in olio raffinato, ammontò a quintali 246.000 circa.

Il prezzo fissato fu di lire 480 al Kg., I.G.E. esclusa, franco magazzino venditore.

L'operazione venne regolata fra Stato e quattro gruppi operatori privati (Associazione nazionale industria olearia - Consorzio nazionale tra Commercianti e Federconsorzi) da apposita convenzione che poneva a disposizione dello Stato l'intero quantitativo di merce importata. Nella stessa convenzione era anche previsto

che la immissione al consumo poteva avvenire direttamente dagli operatori su disposizioni dell'Alto Commissario dell'alimentazione, fermo restando l'impegno da parte dello Stato di materialmente ritirare e pagare quei quantitativi che non risultassero, a date prestabilite (31 luglio 1949 e 30 aprile 1950), immessi al detto consumo controllato.

Fu stabilito, inoltre, il riconoscimento degli interessi passivi qualora il pagamento non avvenisse entro le date innanzi dette e con l'impegno da parte degli operatori di tenere immagazzinato il prodotto, previo riconoscimento dei conseguenti oneri derivanti dal deposito, fino al momento in cui fosse stata decisa la consegna a chi di dovere.

Le mutate condizioni del mercato, il crollo dei prezzi internazionali con conseguenti ripercussioni sul mercato italiano, la instaurata liberalizzazione, portarono al mancato assorbimento da parte del consumo controllato di qualsiasi quantitativo per cui lo Stato, in base agli impegni assunti, ha dovuto ritirare materialmente l'intero quantitativo importato pagando gli importi corrispondenti.

Nella impossibilità di fare prontamente fronte ai conseguenti impegni finanziari assunti, il Ministero del tesoro e l'Alto Commissariato dell'alimentazione invitarono la Federazione italiana dei Consorzi agrari, dopo varie trattative, a provvedere al finanziamento dell'intero quantitativo di q.li 246.000 circa, istituendo apposita gestione per conto e nell'interesse dello Stato.

Venne altresì stabilito che la Federazione assumesse come « gestione » gli interi quantitativi importati e rimasti fino allora nei magazzini degli operatori privati, finanziandoli regolarmente al prezzo fissato dallo Stato di lire 480 al Kg. maggiorato di tutti gli oneri che l'Alto Commissariato dell'alimentazione, di intesa col Ministero del tesoro, avrebbero di volta in volta autorizzato.

Al pagamento dell'importo della merce e di ogni ulteriore spesa sostenuta fino alla totale alienazione del prodotto, nei modi e con le modalità fissate di volta in volta dalle Amministrazioni interessate, la Federazione ha fatto fronte con finanziamenti speciali ricorrendo anche allo sconto di cambiali dirette per buona parte dell'importo della fornitura.

La Federazione ha versato agli Istituti di credito tutte le somme a qualsiasi titolo ricavate dalle vendite degli olii di semi, in conto degli importi finanziati e degli interessi relativi, con l'impegno da parte dello Stato di coprire le differenze con appositi stanziamenti in bilancio.

La gestione olio semi 1948-49 che, come sopra detto, ha interessato un quantitativo complessivo di q.li 246.000 circa, ha avuto inizio il 1° dicembre 1949 giungendo alla totale alienazione della merce solo alla fine dell'aprile 1951; le consegne della merce da parte dell'Ente gestore sono avvenute per la maggior parte attraverso aste indette e regolate dall'Alto Commissariato dell'alimentazione e per il resto su assegnazione da parte dell'Alto Commissariato stesso a mezzo delle Sepral provinciali.

Si tratta, quindi, di regolarizzare una situazione di fatto determinatasi a seguito degli avvenimenti politico-militari vissuti dal nostro Paese e alle conseguenti impellenti necessità di approvvigionamenti alimentari, e non c'è che da augurarsi che pendenze del genere vengano tutte rapidamente sistemate.

Ai conseguenti oneri finanziari è possibile far pronte con i miglioramenti risultanti dai consuntivi provvisori in confronto delle previsioni dell'esercizio 1948-49.

Tanto premesso, propongo l'approvazione del disegno di legge in esame.

SPAGNOLLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata in via di sanatoria l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo, rispetto al ricavato dalla vendita, dell'olio di semi raffinato commestibile acquistato all'interno, entro il limite di quintali 250 mila, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione — su contingenti di prodotto importati dall'estero o ricavati da olii greggi e da semi oleosi importati dall'estero in esecuzione dei piani di approvvigionamento deliberati dal Comitato interministeriale per la ricostruzione per la campagna olearia 1948-49 — ed affidato in gestione alla Federazione italiana dei Consorzi agrari per la conservazione e successiva immissione al consumo.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato è costituito dalla differenza tra l'importo del prezzo di acquisto, delle spese e degli oneri di carattere generale sostenuti dall'acquisto alla immissione al consumo, nonché del compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, e l'importo del ricavato dalla vendita.

Art. 3.

La liquidazione ed il pagamento dell'onere risultante a carico dello Stato, per la differenza tra l'ammontare degli elementi di costo indicati al precedente articolo 2 ed il ricavo,

verranno effettuati, a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, dall'Alto Commissariato dell'alimentazione sulla base del rendiconto di gestione da presentare da detta Federazione, compilato secondo le modalità che saranno stabilite dall'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Corte dei conti. Il pagamento sarà fatto mediante l'emissione di mandato diretto a favore della Federazione italiana dei Consorzi agrari, mandato che non è soggetto alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 4.

È approvato in via di sanatoria l'impegno della seguente somma a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il sotto indicato esercizio finanziario:

Esercizio 1948-49 - cap. 449-V (nuovo):

Onere derivante dal maggior costo, rispetto al prezzo di vendita, dei quantitativi di olio di semi raffinato commestibile di provenienza estera o ricavati da olii greggi e da semi oleosi di provenienza estera acquistati per l'approvvigionamento del Paese nella campagna olearia 1948-1949 L. 6.000.000.000

All'impegno di cui sopra si fa fronte con i miglioramenti risultanti dai dati consuntivi provvisori nei confronti delle previsioni finali dell'esercizio 1948-49, miglioramenti accertati in lire 57.127.454.956,60.